

ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE AUDIOVISIVA TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL GABINETTO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA KIRGHISA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghisa, di seguito denominati singolarmente "Parte" e unitamente le "Parti";

Desiderosi di migliorare la cooperazione tra i due Paesi nel settore dell'audiovisivo e considerando il fattibile contributo che la coproduzione possa dare allo sviluppo dell'industria dell'audiovisivo;

Desiderosi di promuovere la coproduzione di opere cinematografiche e audiovisive tra i due paesi e l'incremento dei propri scambi culturali ed economici;

Certi che tali scambi contribuiranno a migliorare le relazioni tra i due Stati;

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**  
**Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "coproduzione" s'intende un'opera cinematografica o audiovisiva, indipendentemente dal genere (finzione, documentario, animazione), prodotta da uno o più coproduttori italiani e da uno o più coproduttori kirghisi, su qualsiasi supporto e per la sua utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, nel WEB, inclusi formati futuri di diffusione e distribuzione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei territori delle Parti.
2. Per "coproduttore" s'intende un'impresa di produzione cinematografica e/o audiovisiva o entità italiana o kirghisa, così come viene definita dalla legislazione e dalla regolamentazione nazionale in vigore in ciascun Paese che partecipa alla realizzazione della coproduzione. Il termine "coproduttore" può rivolgersi a più imprese di produzione cinematografica e/o audiovisiva italiane o kirghise.
3. Le Autorità competenti ai sensi del presente Accordo sono:
  - per il Governo della Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e audiovisivo;
  - per il Governo della Repubblica kirghisa: il Ministero della Cultura, dell'Informazione, dello Sport e delle Politiche Giovanili.

**Articolo 2**  
**Riconoscimento di opera nazionale e diritto ai benefici**

1. Ogni "coproduzione" è equiparata all'opera nazionale e ha pieno diritto di accedere a tutti i benefici previsti alle opere nazionali nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Kirghisa, in conformità con la legislazione nazionale dei rispettivi Governi. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede.

2. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo non saranno concessi se il coproduttore italiano e il coproduttore kirghiso siano legati da una gestione o un controllo comuni. Un'eccezione a questa disposizione può essere concessa solo con il consenso scritto e reciproco delle Autorità competenti.

### **Articolo 3** **Riconoscimento di una coproduzione**

1. Al fine dell'acquisizione del riconoscimento della "coproduzione" di un'opera, i coproduttori devono presentare apposita istanza alle rispettive Autorità competenti ed assicurare la conformità del progetto alle disposizioni del presente Accordo.
2. Nel decidere in merito all'approvazione preventiva o definitiva di una coproduzione, le Autorità competenti si consultano tra loro al fine di accertare la conformità della coproduzione alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese.
3. Le domande presentate ai fini del riconoscimento della coproduzione di cui al comma 1 del presente Articolo devono soddisfare i requisiti stabiliti nelle Norme di Procedura, definite nell'Allegato al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.
4. Per avere diritto ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica nonché una riconosciuta reputazione e qualifica professionale che permetta loro di condurre a buon fine la coproduzione.

### **Articolo 4** **Agevolazione della mobilità**

1. Ciascuna Parte agevola, nel rispetto della legislazione vigente in ciascuna delle Parti nonché, per quanto riguarda l'Italia, della legislazione dell'Unione Europea vigente, l'importazione e l'esportazione temporanee delle attrezzature necessarie alla realizzazione e alla commercializzazione delle coproduzioni.
2. Nel rispetto della legislazione vigente in ciascuna delle Parti nonché, per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione Europea in vigore, le Parti agevolano il personale tecnico-artistico che partecipa alle "coproduzioni" ad entrare e risiedere nel proprio territorio ai fini della realizzazione della coproduzione.

### **Articolo 5** **Partecipazione**

1. I soggetti coinvolti nella realizzazione della coproduzione dovranno essere:
  - (a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
    - (i) cittadini della Repubblica Italiana;
    - (ii) cittadini appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
    - (iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica Italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore;
  - (b) per quanto concerne la Repubblica Kirghisa:
    - (i) cittadini della Repubblica Kirghisa;

- (ii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica kirghisa, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore.
2. Se la coproduzione lo richiede, la partecipazione del personale creativo, tecnico-artistico straniero nonché di altro personale o lavoratori che non soddisfino i requisiti stabiliti nel comma 1 del presente Articolo può essere autorizzata ma solo in circostanze eccezionali e previa approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti.

#### **Articolo 6** **Riprese**

1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in studi ubicati nel territorio di una o dell'altra Parte o, in caso di coproduzioni multilaterali, in uno dei Paesi di cui all'articolo 9 del presente Accordo. L'eccezione a questa disposizione può essere consentita solo dopo l'approvazione delle Autorità competenti.
2. Le riprese in esterni o in interni, oltre che nei teatri di posa, in Paesi diversi da quelli dei coproduttori che partecipano alla realizzazione della "coproduzione" possono essere autorizzate solo con il previo consenso reciproco scritto delle Autorità competenti, nel caso la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione lo rendano necessario.

#### **Articolo 7** **Apporti**

1. L'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) del costo complessivo della coproduzione. L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione creativa, tecnico-artistica ragionevolmente proporzionale al proprio apporto finanziario.
2. Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1 del presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle Autorità competenti a condizione che l'apporto finanziario di ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore al 90% (novanta per cento) del costo complessivo della "coproduzione".
3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore kirghiso sia costituito da più imprese di produzione o enti, la quota di partecipazione di ogni singola impresa o ente non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo complessivo della "coproduzione".

#### **Articolo 8** **Master e lingue**

1. Ciascun coproduttore è proprietario, in proporzione al proprio contributo finanziario, del materiale master della coproduzione che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio/archivio cinematografico scelto di comune accordo e ubicato nella Repubblica italiana o nella Repubblica Kirghisa. In casi eccezionali, l'uso di un laboratorio/archivio cinematografico ubicato in un paese terzo può essere consentito solo con il reciproco consenso scritto delle Autorità competenti.
2. Ogni coproduzione deve comportare almeno la sottotitolazione nelle lingue ufficiali delle Parti. Dialoghi in altre lingue possono essere inclusi se la sceneggiatura lo richiede.

3. Il doppiaggio e la sottotitolazione saranno svolti nei Paesi dei coproduttori partecipanti, salvo deroga concessa dalle Autorità competenti delle Parti.

#### **Articolo 9 Coproduzioni multilaterali**

1. Le Autorità competenti considerano la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni multilaterali tra coproduttori italiani e kirghisi e coproduttori di Paesi terzi con i quali una o entrambe le Parti abbiano concluso un accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto dei termini del presente accordo e dei termini degli accordi con Paesi terzi.
2. Nelle coproduzioni multilaterali, l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70% (settanta per cento) del costo complessivo della coproduzione. Nel caso in cui un coproduttore sia costituito da due o più imprese di produzione o enti, l'apporto finanziario di ogni singola impresa o ente non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo complessivo della coproduzione.

#### **Articolo 10 Commissione Mista**

1. Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo le Parti istituiscono una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambi i Paesi e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori delle Parti, scelti dalle rispettive Autorità.
2. La Commissione Mista verifica la sussistenza dell'equilibrio generale esaminando l'ammontare degli investimenti dei coproduttori e delle partecipazioni tecniche, artistiche e dei servizi. Se l'equilibrio non viene raggiunto, la Commissione Mista stabilisce idonee misure da prendere che devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi.
3. La Commissione Mista si riunisce per via elettronica su richiesta di una qualsiasi delle Parti nel caso di modifiche significative intervenute nella legislazione nazionale che disciplina l'industria cinematografica e audiovisiva nell'uno o nell'altro Paese o nel caso di difficoltà nell'applicazione del presente Accordo.

#### **Articolo 11 Festival**

1. Le "coproduzioni" realizzate ai sensi del presente Accordo sono presentate ai Festival internazionali, in linea di principio, dal coproduttore che ha partecipato con contributo maggioritario.
2. Le coproduzioni con partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista è cittadino. Se il regista è cittadino di un paese terzo, la decisione deve essere regolamentata nel contratto dei coproduttori e deve essere approvata dalle Autorità competenti dei due Paesi.

#### **Articolo 12 Titoli di testa**

I titoli di testa e di coda, i trailers, le pubblicazioni ed il materiale promozionale di ciascuna coproduzione devono indicare che si tratti di una "coproduzione italo-kirghisa" o di una "coproduzione kirghiso-italiana" con la precisazione, se necessario, della partecipazione di altri Paesi.

### **Articolo 13** **Esportazione**

Nel caso in cui una coproduzione venga esportata in un Paese che impone restrizioni all'importazione di opere cinematografiche e/o audiovisive essa sarà attribuita al contingente:

- a) del Paese del coproduttore maggioritario;
- b) del Paese del coproduttore che offre maggiori possibilità di esportazione qualora la partecipazione finanziaria è paritaria;
- c) del Paese di cui il regista è cittadino qualora sorgano difficoltà nell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

### **Articolo 14** **Risoluzione delle controversie**

1. Le controversie tra le Parti che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno risolte amichevolmente, attraverso consultazioni tra le Parti medesime.
2. Le eventuali controversie tra coproduttori saranno disciplinate dalle disposizioni di cui al punto 3, lettera o) dell'Allegato al presente Accordo.

### **Articolo 15** **Obblighi delle Parti**

1. Il presente Accordo è attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. Le Parti garantiscono che le informazioni, i documenti e i dati personali scambiati tra loro saranno usati esclusivamente per lo scopo previsto dal presente Accordo e non saranno trasferiti a terzi senza consenso scritto della Parte che li fornisce.

### **Articolo 16** **Disposizioni finali**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di 5 (cinque) anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni.
3. Ogni Parte può notificare all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo almeno sei (6) mesi prima della data prevista di scadenza.

4. In caso di risoluzione del presente Accordo, le sue disposizioni continuano ad applicarsi alle “coproduzioni” in stato di avanzamento al momento della denuncia dell’Accordo e alle coproduzioni già approvate ai sensi dell’Accordo stesso.
5. Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa delle Parti per iscritto. Tali modifiche entrano in vigore conformemente alle procedure indicate al comma 1 del presente Articolo.
6. L’Allegato al presente Accordo rappresenta una parte integrante del presente accordo; può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti per iscritto attraverso uno scambio di Note Verbali. Le modifiche entreranno in vigore alla data di firma o di ricezione della seconda Nota Verbale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ...ROMA..... il 3 OTTOBRE 2024....., in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kirghisa, russa ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell’interpretazione, prevale il testo in inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA KIRGHISA



ALLEGATO  
ALL' ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE AUDIOVISIVA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA

NORME DI PROCEDURA

Le istanze finalizzate al riconoscimento delle coproduzioni ai sensi del presente Accordo devono essere presentate alle rispettive Autorità competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione, possibilmente contestualmente.

Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti, redatti nella lingua italiana per la Repubblica Italiana e nella lingua kirghisa o russa per la Repubblica Kirghisa:

1. La versione definitiva della sceneggiatura (in casi eccezionali possono essere ammesse eventuali modifiche).
2. Un documento comprovante l'acquisizione legale della proprietà dei diritti di autore per la produzione e l'utilizzo della coproduzione;
3. Una copia firmata del contratto di coproduzione tra i coproduttori, con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti. Tale contratto deve includere:
  - a) il titolo della coproduzione;
  - b) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
  - c) il nome completo del regista;
  - d) il budget dettagliato che evidenzia i costi che ogni coproduttore deve sostenere;
  - e) il piano finanziario che specifichi l'apporto finanziario dei coproduttori;
  - f) una clausola che definisca la ripartizione dei proventi e dei mercati;
  - g) una clausola che stabilisca che la quota dei diritti d'autore sia proporzionale all'apporto dei singoli coproduttori;
  - h) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie in proporzione ai rispettivi apporti finanziari;
  - i) una clausola inerente le misure da adottare nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i propri obblighi;
  - j) una clausola che stabilisca le norme che regolamentano gli accordi finanziari nel caso in cui uno dei coproduttori non sia in grado di fornire l'apporto finanziario concordato nel contratto di coproduzione;
  - k) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per "tutti i rischi di produzione" e per "tutti i rischi sul materiale originale di produzione";
  - l) la data approssimativa dell'avvio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione;
  - m) una clausola che riconosca che il diritto ai benefici previsti dall'Accordo non vincoli le

AC



Autorità competenti dell'una o dell'altra Parte ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione;

- n) una clausola che stabilisca le condizioni finanziarie tra i coproduttori nel caso in cui le Autorità competenti dell'una o dell'altra parte non approvino l'istanza una volta esaminata l'intera documentazione;
  - o) una clausola che stabilisca la procedura da osservare nella risoluzione di qualsiasi controversia tra coproduttori che non possa risolversi amichevolmente.
4. Il contratto di distribuzione, se già stipulato.
  5. Il piano di lavorazione con descrizione fedele dei luoghi delle riprese.
  6. La sinossi.
  7. L'elenco del personale tecnico-artistico con l'indicazione delle loro nazionalità e i loro incarichi e i ruoli assegnati agli attori.

Le Autorità competenti di entrambe le Parti possono inoltre richiedere ulteriori documenti ed informazioni complementari ritenuti necessari per l'esame dell'istanza di coproduzione.

Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato ma devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti prima del completamento della coproduzione.

La sostituzione di un coproduttore può essere ammessa solo eccezionalmente e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti si informano reciprocamente delle proprie decisioni, allegando copia della documentazione. Di norma, è l'Autorità competente del coproduttore maggioritario a dare informazione per prima sulla propria decisione.

Nell'esaminare la domanda di riconoscimento di una coproduzione, entrambe le Autorità competenti dovranno garantire che le proprie decisioni vengano assunte in conformità delle leggi nazionali vigenti in ciascun Paese nonché dalle condizioni stabilite nelle presenti Norme di Procedura.

#### **Disposizioni importanti per la Parte kirghisa**

Un'istanza inviata all'Autorità competente per la cultura e l'informazione della Repubblica kirghisa deve essere accompagnata da quattro copie della sceneggiatura e dalla sinossi del film.

Se il film è girato interamente o in parte nel territorio della Repubblica kirghisa, i coproduttori dovranno presentare all'Ambasciata della Repubblica kirghisa nella Repubblica Italiana e all'Autorità per la cultura e l'informazione della Repubblica kirghisa i seguenti documenti:

elenco dei membri della troupe cinematografica (inclusi i cittadini della Repubblica kirghisa e di altri paesi - membri della troupe cinematografica): nominativi; numeri di passaporto; il Paese che ha rilasciato il passaporto; nazionalità; indirizzo fisso e temporaneo;

descrizione delle attrezzature e dei materiali cinematografici che saranno temporaneamente importati nella Repubblica kirghisa;

- qualora parte delle riprese abbia luogo in determinate aree con accesso limitato, i membri della troupe possono ottenere il permesso di accesso e di effettuare riprese dalle Autorità competenti

In tale caso, occorre allegare una copia dell'autorizzazione. Le istanze per tale permesso devono essere avanzate per il tramite dell'Autorità competenti della Repubblica kirghisa.